

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 30-7924

**Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO5 entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico pediatra. Modifica DGR n- 34-5282 del 29 gennaio 2013.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone: *“in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri;*

visto l'art. 6, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 16-7487 del 23 aprile 2014 (nel prosieguo AIR PLS) che recita: *“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 7 e 15, del vigente ACN, per ciascun Comune o altro ambito, definito secondo specifiche esigenze organizzative aziendali, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300, di eta' compresa tra 0-6 anni non compiuti (0-5 anni e 364 gg) risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto anche dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore dei pediatri iscritti al di fuori dell'ambito”;*

visto l'art. 6, comma 2, dell' AIR PLS che dispone: *“in ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l'accessibilità all'assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall'art. 32, comma 14, ACN vigente”*, attuativo del precitato art. 32, comma 5, ACN PLS, in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l'effettività del principio della libera scelta del pediatra;

vista la DGR n. 34-5282 del 29 gennaio 2013 con la quale, a seguito di proposta di cui alla deliberazione aziendale dell' ASL TO5 n. 157 del 23 aprile 2012, i precedenti 4 ambiti territoriali qui di seguito in elenco:

- Ambito 1 territorio del Comune di Nichelino
- Ambito 2 territorio del Comune di Vinovo
- Ambito 3 territorio del Comune di None
- Ambito 4 territorio del Comune di Candiolo

sono stati unificati in un unico ambito territoriale afferente al Distretto di Nichelino;

preso atto della deliberazione n. 1017 del 10 ottobre 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL TO5 (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale - vista l'attuale popolazione residente in eta' esclusiva pediatrica (compresa tra 0-6 anni) si è determinata una distribuzione disomogenea dei Medici pediatri di libera scelta

nei comuni compresi nel menzionato ambito di scelta afferente al Distretto di Nichelino, con conseguenti disservizi per gli assistiti e acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN PLS- viene proposta, la sottodescritta definizione degli ambiti territoriali per la Pediatria di libera Scelta dell' ASL TO5:

- Ambito 1) comprendente il territorio del solo Comune di Nichelino (2 pls inseriti)
- Ambito 2) comprendente il territorio dei Comuni di:
  - None (1 pls inserito)
  - Candiolo (nessun pls inserito)
  - Vinovo (3 pls inseriti)

considerato che tale proposta di ridefinizione degli attuali ambiti territoriali, la cui attuazione è di competenza della Regione sensi dell'art. 32, comma 3, ACN PLS, è finalizzata a garantire un uniforme inserimento dei medici pediatri sul territorio dell' ASL TO5 che renda effettivo il principio di libera scelta del pediatra riconosciuto all'assistito dalla menzionata normativa convenzionale;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 32 dell' ACN PLS;

visto l'art. 6 dell' AIR PLS;

vista la D.G.R. del 29 gennaio 2013 n. 34-5282;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

-di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell' ACN PLS vigente, la seguente definizione degli ambiti territoriali afferenti al Distretto di Nichelino dell' ASL TO5, entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico Pediatra di libera Scelta modificando la D.G.R. n. 34-5282 del 29.1.2013 come di seguito specificata:

- Ambito 1) comprendente il territorio del solo Comune di Nichelino
- Ambito 2) comprendente il territorio dei Comuni di None, Candiolo e Vinovo

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)